

L.R. 13-12-1993 n. 93, Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Pubblicata nel B.U. 23 dicembre 1993, n. 76.

Art. 3

Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti.

1. Le province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2, predispongono, d'intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
2. Il piano provinciale provvede tra l'altro a:
 - a) localizzare, compatibilmente con i **vincoli e con gli eventuali usi civici** esistenti sul territorio, le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve;
 - b) classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione ai sensi del primo comma, lett. d) dell'art. 2;
 - c) indicare le aree sciistiche attrezzate che rispondano al prevalente interesse comunale, ai fini dell'individuazione dell'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 5.

www.demaniocivico.it